

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581**Roma 4 Giugno 2013****SIA13157
SM****Oggetto: Autorizzazione unica ambientale PMI. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del d.p.r**

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2013 n. 124, è stato pubblicato il Dpr 13 marzo 2013, n. 59 (in vigore dal 13 Giugno p.v) che semplifica l'autorizzazione unica ambientale per le piccole e medie imprese, consentendo loro di richiedere allo Sportello Unico Attività Produttive (Suap) un solo visto ambientale al posto di una serie di titoli abilitativi attualmente rilasciati da amministrazioni diverse, relativi a:

- scarichi idrici;
- comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- emissioni in atmosfera;
- autorizzazione generale ex articolo 272 DLGS 152/2006;
- spandimento fanghi in agricoltura;
- iscrizione ai registri provinciali per il recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Le Regioni potranno estendere l'elenco ricomprendendovi, eventualmente, altre autorizzazioni.

Lo Sportello Unico invierà l'istanza delle imprese, in via telematica, all'autorità competente (la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale). Il rilascio dell'autorizzazione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla sua richiesta se il termine della singola autorizzazione non superava i 90 giorni; se invece l'AUA riguarda il rilascio di titoli abilitativi per i quali il termine era superiore, il Suap convocherà la conferenza di servizi e la risposta dovrà arrivare entro 120 giorni. Nel caso in cui ci sia una richiesta di integrazione della documentazione presentata dall'impresa il termine può arrivare a 150 giorni.

La nuova autorizzazione per le Pmi avrà una durata di 15 anni dalla data di rilascio e potrà essere richiesta quando arrivino a scadenza almeno due dei "titoli abilitativi" già in possesso dell'impresa, con un procedimento rispettoso del principio di proporzionalità a seconda del settore di attività e della dimensione aziendale che ne ha fatto richiesta.

La semplificazione è ancora più evidente ed efficace al momento del rinnovo dell'autorizzazione, da richiedere sei mesi prima della scadenza, soprattutto nei casi in cui non si siano verificate modifiche dell'attività d'impresa. Il soggetto presenta all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate le condizioni di esercizio indicate nel corso del procedimento di autorizzazione. Anche in questo caso, sono state introdotte procedure più complesse per impianti che producono scarichi pericolosi o emissioni nocive o quando intervengano modifiche nel processo produttivo che rendano necessario attivare la Conferenza di servizi.

È previsto, infine, uno stretto monitoraggio sul rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali con verifiche annuali che vedranno coinvolte anche le associazioni imprenditoriali.

Cordiali saluti